

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI - SERVIZIO 4

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni", come modificato con il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12;

VISTO l'art. 7 della l.r. n. 10/2000 che prescrive in capo al Dirigente Generale l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali;

VISTO il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22 il quale prevede che *"allo scopo di consentire il passaggio ad una gestione ordinaria ed efficace del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento, scongiurando così il verificarsi di soluzioni di continuità e pregiudizi per l'igiene e l'ordine pubblico, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale delle autonomie locali - è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2021, ad una erogazione straordinaria pro-quota ai comuni partecipanti all'Azienda speciale consortile "A.I.C.A. - Azienda Idrica Comuni Agrigentini"*;

VISTO il comma 2 del medesimo art. 2 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22 il quale prevede che *"le somme di cui al comma 1 sono erogate ai comuni facenti parte dell'A.I.C.A. in rapporto alla popolazione residente e sono rendicontate e recuperate in cinque anni, sulla base di un dettagliato piano finanziario di rimborso annuale approvato dal consiglio comunale"*;

VISTO il comma 3 dello stesso art. 2 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22 il quale prevede che *"in caso di omesso versamento delle rate annuali, le stesse sono recuperate nei confronti dei singoli comuni debitori con le modalità di cui al comma 24 dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni"*;

VISTO il comma 24 dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e s.m.e i. il quale prevede che *per i crediti non riscossi nei confronti degli enti locali, a qualsiasi titolo, la Regione procede alla riduzione dei trasferimenti ordinari e che con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono definiti annualmente i termini delle riduzioni di cui al medesimo comma*;

VISTA la Tabella B allegata alla legge regionale 3 agosto 2021, n. 22 (come modificata con l'art. 6 della legge 24 settembre 2021, n. 24) nella quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 15 della medesima legge regionale, tra l'altro, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

per l'esercizio finanziario 2021 è stato istituito il capitolo 191335 destinato alle finalità di cui al sopra richiamato comma 1 dell'art. 2 della medesima L.r. n. 22/2021, con una dotazione di € 10.000.000,00;

VISTA la nota prot. n. 363 del 9 agosto 2011 con la quale l'Azienda idrica comuni agrigentini (A.I.C.A.) ha fornito l'elenco dei comuni partecipanti all'Azienda medesima;

VISTO il D.A. n. 267 del 25 agosto 2021 con il quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ha disciplinato le modalità di accesso alle risorse destinate ai comuni partecipanti all'Azienda speciale consortile "A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini dalle disposizioni recate dall'art. 2 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22, sopra richiamate;

CONSIDERATO, in particolare, che - al fine dell'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22 - con il citato decreto n. 267/2021 è stato disposto:

- a) di attribuire ai Comuni beneficiari delle risorse previste dal comma 1 dall'art. 2 della L.r. n. 22/2021 gli importi massimi, determinati in ragione della popolazione residente, dettagliatamente specificati nella colonna "D" della tabella allegata al medesimo decreto;
- b) che le predette somme potranno essere erogate, su richiesta dei Comuni destinatari, previa approvazione da parte dei rispettivi consigli di apposito piano finanziario di rimborso, in un tempo massimo di cinque annualità, comprensivo degli interessi legali, avente decorrenza dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà effettuata l'erogazione;
- c) che le somme erogate in attuazione del comma 1 dell'art. 2 della L.r. n. 22/2021 devono essere destinate, a cura dei Comuni beneficiari, esclusivamente alle finalità previste dal medesimo comma nel pieno rispetto delle disposizioni che costituiscono la specifica disciplina in materia di servizio idrico integrato;
- d) che, al fine della dimostrazione del corretto impiego delle somme erogate, venga presentata - una volta conclusasi la procedura per il passaggio ad una gestione ordinaria ed efficace del servizio idrico integrato - a cura del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario di ciascun comune, apposita dichiarazione con la quale sarà attestato il raggiungimento delle finalità previste dal comma 1 dell'art. 2 della L.r. n. 22/2021, nonché il rispetto di tutte le disposizioni di legge che costituiscono la specifica disciplina relativa al servizio idrico integrato;
- e) che, in caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui alla precedente lettera c), il Dipartimento regionale delle Autonomie locali procederà ad apposita verifica ispettiva, avvalendosi, ove necessario, del competente Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;

VISTO il D.D.G n. 279 del 3 settembre 2021 con il quale si è provveduto ad assegnare le risorse destinate ai sensi dell'art. 2 della L.r. n. 22/2021, in conformità a quanto previsto dal sopra citato decreto assessoriale n. 267/2021, nonché ad impegnare le risorse medesime a valere sullo stanziamento del capitolo 191335 del Bilancio della Regione del corrente anno;

VISTA la nota prot. n. 6940 del 31 gennaio 2022 (acquisita al P.G. di questo Dipartimento al n. 1401 del 1 febbraio 2022) con la quale il comune di Agrigento ha avanzato istanza per l'erogazione della somma di € 1.537.685,19 - assegnata al comune medesimo con il predetto D.D.G. n. 279/2021 - da rimborsare in cinque anni, a decorrere dall'anno successivo all'erogazione, secondo il piano finanziario (comprensivo degli interessi) approvato con delibera consiliare n. 201 del 29 dicembre 2021, allegata alla predetta nota;

CONSIDERATO che - tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio del comune di Agrigento con deliberazione n. 201 del 29 dicembre 2021 - è possibile accogliere l'istanza avanzata dal

Sindaco del Comune medesimo finalizzata all'erogazione straordinaria autorizzata dall'art. 2 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22;

RITENUTO di dover procedere a liquidare in favore del Comune di Agrigento la predetta somma di € 1.537.685,19 da erogare a titolo di anticipazione da parte della Regione che il predetto comune dovrà restituire, a decorrere dall'anno successivo all'erogazione, secondo il piano di rimborso (in cinque annualità e comprensivo degli interessi legali) deliberato dal Consiglio del comune con deliberazione n. 201 del 29 dicembre 2021;

per le motivazioni in premessa,

D E C R E T A

Art. 1

In attuazione del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22 e in conformità al Decreto Assessoriale n. 267 del 25 agosto 2021, in favore del Comune di Agrigento facente parte dell'Azienda speciale consortile "A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini" è liquidata la somma di € 1.537.685,19 da erogare a titolo di anticipazione concessa dalla Regione e che il predetto comune dovrà restituire, a decorrere dall'anno successivo all'erogazione, secondo il piano di rimborso (in cinque annualità e comprensivo degli interessi legali) deliberato dal Consiglio del comune con deliberazione n. 201 del 29 dicembre 2021.

In caso di omesso versamento delle rate annuali, le stesse verranno recuperate con le modalità di cui al comma 24 dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Gli oneri derivanti dal precedente articolo 1 graveranno sull'impegno assunto a valere sulle disponibilità del capitolo 191335 del Bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2021 con il DDG n. 279 del 3 settembre 2021 (imp. n. 1/2021).

Art. 3

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso, altresì, alla competente Ragioneria centrale per la Presidenza e l'Assessorato regionale delle Autonomie locali e la Funzione Pubblica, per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e, successivamente, notificato all'Ente richiedente.

Art. 5

Le somme erogate in conformità al presente decreto dovranno essere destinate esclusivamente ad interventi idonei a consentire il passaggio ad una gestione ordinaria ed efficace del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento ed a scongiurare il verificarsi di soluzioni di continuità e pregiudizi per l'igiene e l'ordine pubblico, nel pieno rispetto delle disposizioni che costituiscono la specifica disciplina in materia di servizio idrico integrato.

Art. 6

In relazione alle somme liquidate con il presente decreto - una volta definita la procedura per il passaggio ad una gestione ordinaria ed efficace del servizio idrico integrato - il Comune beneficiario è tenuto a dare dimostrazione del corretto impiego delle somme erogate, mediante presentazione, a cura del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario, di apposita

dichiarazione con la quale sarà attestato il raggiungimento delle richiamate finalità, nonché il rispetto di tutte le disposizioni di legge che costituiscono la specifica disciplina relativa al servizio idrico integrato.

Art. 7

In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui alla precedente articolo 5, saranno attivate – a cura di questo Dipartimento regionale, con la collaborazione del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti - apposite verifiche ispettive finalizzate all'accertamento di eventuali responsabilità.

Art. 8

Avverso al presente decreto è esperibile ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifica.

Palermo, 23 Febbraio 2022

Il Dirigente del Servizio
F.to Maria Teresa Tornabene

Il Dirigente Generale
Margherita Rizza